

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 28 gennaio 2021, n. 25

Legge Regionale 29 dicembre 2014, n.15, art. 9: Albo Regionale dei Festival del Folklore. Criteri e modalità per la concessione dei benefici agli organizzatori dei Festival.

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2014, n.15, art. 9: Albo Regionale dei Festival del Folklore. Criteri e modalità per la concessione dei benefici agli organizzatori dei Festival.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente;

VISTI

lo Statuto della Regione Lazio;

il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di Contabilità Regionale”;

il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento Regionale di contabilità”;

la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;

la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

la Deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

la Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1, recante: “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, art. 22, comma 59;

la Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento Regionale n. 26/2017”;

la Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26”;

la circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. n. 176291 del 27 febbraio 2020, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2020-2022;

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;

il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

la Legge Regionale 29 dicembre 2014, n.15, concernente “Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”;

l’art. 9 della citata Legge Regionale 29 dicembre 2014, n.15 che al comma 1 prevede che “la Regione, nell’ambito delle attività dello spettacolo dal vivo, riconosce la danza e la musica popolare e folkloristica quali espressioni dell’identità culturale dei popoli nonché strumento per la conoscenza della cultura e della tradizione popolare e per lo sviluppo sociale, economico ed, in particolare, turistico dei territori” ed al comma 3 istituisce, presso l’assessorato regionale competente in materia di cultura, l’Albo regionale dei Festival del folklore, “nel quale sono iscritti i festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica, che per storia, tradizione, valore artistico e culturale sono riconosciuti di interesse regionale”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 9, comma 4 della citata Legge Regionale 15/2014 sono demandate alla Giunta Regionale:

- l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’iscrizione all’Albo e per la sua tenuta, revisione ed aggiornamento,
- la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione agli organizzatori dei festival dei benefici relativi alla realizzazione dell’intervento di cui all’art. 3, comma 2 lettera h, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20, sentito il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo e la commissione consiliare competente;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 1° marzo 2016, n. 64 “L.R. 29 dicembre 2014, n.15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale. Costituzione Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 10 marzo 2016;

PRESO ATTO che il suddetto Forum non è operativo perché i componenti sono decaduti e non si è ancora dato corso alla nuova nomina;

RITENUTO opportuno per ottemperare a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale n.15/2014 procedere, nelle more dell’operatività del citato Forum, all’approvazione del documento recante i criteri e le modalità per la concessione dei benefici agli organizzatori dei festival nonché le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei benefici e le cause di revoca di quelli concessi e di recupero delle somme erogate;

CONSIDERATO quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2017, n. 77 “Legge Regionale 29 dicembre 2014, n.15 articolo 9: Albo regionale dei festival del folklore. Approvazione delle modalità e delle procedure per l’iscrizione all’Albo” e in particolare l’Allegato A “Disciplina dell’Albo regionale dei Festival del folklore. Linee Guida” che al paragrafo 7 dell’articolo 5 disponeva, tra l’altro, il rinvio a successiva deliberazione per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei benefici agli organizzatori dei festival;

VISTI

la Deliberazione della Giunta regionale del 5 marzo 2019 n. 101 recante: “L.R. 29 dicembre 2014, n. 15 - Approvazione del Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali 2019-2021.”;

la Deliberazione della Giunta regionale del 28 aprile 2020 n. 212 recante “Revoca dello schema di deliberazione n. 1752/2020- DEC6/2020 ed Approvazione del Programma Operativo Annuale degli Interventi 2020 di cui alla l.r. 29 dicembre 2014, n.15.”, con la quale sono state definite le linee di programmazione degli interventi regionali nel settore dello spettacolo dal vivo ed in particolare il paragrafo 1.4.2 relativo all'Albo Regionale dei Festival del Folklore;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale 22 dicembre 2017 n. G18389 “Deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2017 n. 77: "Legge Regionale 29 dicembre 2014, n.15, articolo 9: Albo regionale dei festival del folklore. Approvazione delle modalità e delle procedure per l'iscrizione all'Albo", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 103 del 27 dicembre 2017;

TENUTO CONTO che l'iscrizione al suddetto Albo costituisce condizione per l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) e dall'art.23 della Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15, a valere sul Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo (FUSR);

RITENUTO dunque di approvare l'allegato documento, denominato “Festival del Folklore - Criteri e modalità per la concessione dei benefici agli organizzatori” (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è costituito da n. 6 articoli e disciplina i criteri e le modalità di concessione dei benefici agli organizzatori dei Festival del Folklore, le cause di revoca di quelli concessi e di recupero delle somme erogate;

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 22.12.2020 ha disposto l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare, e che l'Assessore con nota prot. n.76964 del 22.01.2021 ha comunicato che è decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa

- di approvare, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15/2014, l'allegato documento denominato “Festival del Folklore - Criteri e modalità per la concessione dei benefici agli organizzatori” (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è costituito da n. 6 articoli e disciplina i criteri e le modalità di concessione dei

benefici agli organizzatori dei Festival del Folklore, le cause di revoca di quelli concessi e di recupero delle somme erogate.

La Direzione Regionale competente per materia provvederà a tutti gli atti conseguenti a dare attuazione alla presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”, art. 9.

Festival del Folklore.

Criteri e modalità per la concessione dei benefici agli organizzatori

Premessa

Il presente documento disciplina i criteri e le modalità di concessione dei benefici agli organizzatori dei Festival del Folklore iscritti nell’Albo Regionale dei Festival del Folklore, nonché le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei benefici e le cause di revoca di quelli concessi e di recupero delle somme erogate, come previsto dalla L.R. n.15/2014, art. 9.

L’avvio dei procedimenti necessari all’attuazione delle suddette disposizioni è demandato all’approvazione e pubblicazione di apposito avviso pubblico (di seguito Avviso Folk), da parte della Direzione competente in materia di cultura, sulla base del Programma Operativo Annuale degli Interventi e delle risorse effettivamente disponibili in ciascun esercizio finanziario, con il quale sono stabiliti tutti gli aspetti non espressamente indicati nella presente deliberazione, ivi incluse le soglie massime di valore dei progetti che è possibile presentare e di contributo concedibile.

A tal fine sono di seguito indicati:

1. Requisiti di partecipazione
2. Contenuto e modalità di presentazione della domanda;
3. Valutazione e concessione del contributo;
4. Criteri di valutazione delle domande;
5. Modalità di erogazione e revoca del contributo;
6. Informativa trattamento dati personali.

1 – Requisiti di partecipazione

I benefici previsti dalla presente deliberazione sono costituiti da contributi a fondo perduto, per spese finanziabili con risorse di parte corrente, finalizzati alla copertura parziale dei costi ammissibili, precisati nell’Avviso Folk, sostenuti dagli organizzatori dei festival iscritti all’Albo Regionale dei Festival del Folklore.

I suddetti contributi sono concessi a valere sul Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo (FUSR) di cui all’articolo 23 della L.R. 15/2014.

La presentazione dei progetti è consentita esclusivamente a quei soggetti, pubblici o privati, qualificabili, sulla base delle indicazioni contenute nell’Avviso Folk, come “organizzatori” dei suddetti festival ed in possesso degli ulteriori requisiti, anche inerenti all’affidabilità economica e professionale nel caso di enti privati, stabiliti nel medesimo Avviso.

2 – Contenuto e modalità di presentazione della domanda

I contributi sono concessi sulla base di apposita istanza, presentata dai soggetti in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 1, contenente, tra l'altro, i seguenti documenti:

- a) programma dettagliato delle attività previste, con specifica indicazione dei soggetti coinvolti accompagnata dai relativi curricula professionali, delle modalità di coinvolgimento della comunità locale e del pubblico esterno, delle azioni di comunicazione e di visibilità del festival previste;
- b) bilancio preventivo dettagliato dell'iniziativa, predisposto sulla base dei modelli forniti con l'Avviso Folk;
- c) atto costitutivo, statuto e curriculum professionale del soggetto organizzatore che presenta l'istanza, nel caso di ente privato;
- d) dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti se, per la medesima iniziativa, siano stati richiesti o si intendano richiedere contributi o agevolazioni ad altri enti pubblici o ad altre strutture regionali. La presente dichiarazione va presentata anche nel caso in cui non siano stati richiesti o non si intendano richiedere tali contributi.

Il contributo regionale richiesto non può superare il 60% del costo complessivo ammissibile del progetto e comunque necessario al pareggio di bilancio del progetto, inteso quale differenza tra entrate e spese previste.

L'Avviso Folk stabilisce le categorie di spese ammissibili e, anche in considerazione delle risorse disponibili, eventuali:

- limiti al numero di istanze che possono essere presentate da un medesimo ente;
- limiti massimi di valore economico del contributo erogabile a ciascun festival;
- limiti percentuali o massimi alle singole categorie di spese ammissibili.

Nel caso di presentazione di più istanze per un medesimo festival, verrà data priorità a quella presentata dal medesimo soggetto che ha provveduto a presentare l'istanza di iscrizione del festival nell'Albo Regionale dei Festival del Folklore. Ove tale istanza venga accolta, si considereranno decadute tutte le ulteriori istanze presentate per il medesimo festival. In ogni caso non potranno essere ammesse a contributo più istanze per un medesimo festival.

L'istanza, accompagnata dalla relativa documentazione, dovrà essere trasmessa con le modalità e nei termini indicati nell'Avviso Folk.

3– Valutazione e concessione del contributo

Le domande presentate sono oggetto di un preliminare esame istruttorio da parte della Direzione competente in materia di cultura (di seguito Direzione Cultura), finalizzato alla verifica della documentazione richiesta per l'ammissibilità.

Ai fini dell'esame istruttorio saranno ritenute inammissibili le istanze:

- presentate oltre i termini o con modalità diverse da quelle previste;
- prive del programma delle attività o del bilancio preventivo dell'iniziativa;
- non sottoscritte nelle forme previste dall'Avviso Folk.

In ogni altra ipotesi di carenza/irregolarità, la Direzione Cultura provvederà a richiedere i documenti/elementi da integrare o regolarizzare, assegnando apposito termine, comunque non superiore a 10 giorni, per la regolarizzazione. Decorso inutilmente il suddetto termine l'istanza sarà dichiarata inammissibile.

Le domande formalmente ammissibili saranno esaminate da apposita commissione, istituita e nominata con decreto del direttore della Direzione Cultura, composta da dirigenti o funzionari interni alla medesima Direzione.

4- Criteri di valutazione delle domande

La Commissione valuta i progetti sulla base dei sottoscritti criteri e assegnando i seguenti punteggi:

	CRITERI	PUNTEGGI
QUALITA' ARTISTICA <i>max 70 punti</i>	qualità artistica del progetto	massimo 15
	valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, archeologico, storico e museale dei comuni del Lazio; ricadute sul territorio anche in termini turistici	massimo 8
	curriculum, continuità pluriennale dell'organismo proponente ed esperienza maturate nella capacità di attrarre specifici target di pubblico, ivi compresi i cittadini laziali residenti all'estero	massimo 10
	qualità della direzione artistica	massimo 8
	qualità professionale, anche di rilievo internazionale, del personale artistico o degli artisti ospitati	massimo 8
	innovatività dei progetti	massimo 8
	ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali	massimo 3
	attività volte ad agevolare la partecipazione delle persone con disabilità mediante l'utilizzo di servizi, ausili e tecnologie assistive volte all'abbattimento delle barriere sensoriali (interpretariato teatrale con traduzione in LIS, sottotitolazione, audio descrizione ecc.)	massimo 3
	strategia e capacità di comunicazione e diffusione del festival, anche attraverso i media, risultante dal piano di comunicazione	massimo 7

<i>SOSTENIBILITA' ECONOMICA max 30 punti</i>	affidabilità del bilancio preventivo	massimo 10
	congruità dei costi; sostenibilità economica del progetto;	massimo 10
	capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei	massimo 10

Le domande ammissibili sono valutate mediante l'attribuzione di un punteggio numerico fino ad un massimo di 100 punti. Saranno ritenuti ammissibili a contributo, entro i limiti delle risorse disponibili, i progetti che ottengono un punteggio uguale o superiore a 40.

La Commissione, al termine delle valutazioni, provvede a definire, per i progetti che hanno superato il punteggio minimo in precedenza indicato, il contributo concedibile, sulla base delle spese ammissibili indicate nel bilancio preventivo del progetto.

Il contributo concedibile non potrà comunque eccedere il 60% del costo complessivo del progetto, fermo restando il pareggio di bilancio e gli ulteriori limiti eventualmente stabiliti dall'Avviso Folk.

Con determinazione della Direzione Cultura, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it, si procede alla approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione indicando l'elenco delle domande:

- a) non ammesse, con l'indicazione del titolo del Festival e delle relative motivazioni di non ammissione;
- b) ammesse a valutazione di merito, con l'indicazione del proponente, del titolo del Festival e del punteggio attribuito;
- c) ammesse a valutazione di merito e finanziate, con l'indicazione dell'organizzatore, del titolo del Festival, del punteggio attribuito e dell'importo del contributo assegnato.

A seguito dell'approvazione della citata determinazione la Direzione Cultura provvede a comunicare a ciascun interessato il contenuto della stessa, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nell'istanza.

I soggetti beneficiari di contributo sono tenuti a trasmettere, con le modalità indicate nella medesima comunicazione, entro e non oltre 10 giorni, l'accettazione del contributo.

Qualora i beneficiari non provvedano alla comunicazione di accettazione del contributo entro i suddetti termini, saranno considerati rinunciatari e la struttura regionale competente intenderà decaduto il beneficio con scorrimento della graduatoria ove sussistenti risorse sufficienti.

I beneficiari sono tenuti ad inserire il logo ufficiale della Regione Lazio in tutti i materiali di comunicazione prodotti.

5 - Modalità di erogazione e revoca del contributo

Le modalità di erogazione del contributo sono determinate nell'Avviso Folk, comunque prevedendo la possibilità di erogazione di un acconto. Nel caso di enti privati l'acconto è erogato dietro apposita fideiussione, bancaria o assicurativa, i cui costi rientrano tra quelli ammissibili a contributo, rilasciata secondo le caratteristiche indicate nel citato Avviso.

In ogni caso l'erogazione definitiva del contributo è effettuata a seguito del completamento dell'iniziativa e dietro presentazione di dettagliata relazione su quanto realizzato, allegando, inoltre, foto e/o video che documentino l'iniziativa, giustificativi delle spese sostenute e liquidate, copia dei materiali informativi prodotti, che devono obbligatoriamente riportare il logo della Regione Lazio.

La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell'attività costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e per la conseguente attribuzione definitiva del contributo.

Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo deve essere preventivamente comunicata alla Direzione Cultura e, ove non limitata al mero spostamento di date o sedi o altri aspetti privi di particolare rilevanza, anche formalmente autorizzata dall'Amministrazione. L'autorizzazione è concessa esclusivamente qualora:

- la modifica non comporti una significativa riduzione di qualità e/o rilevanza rispetto alle attività inizialmente previste;
- la variazione sia richiesta formalmente con adeguato preavviso rispetto alla realizzazione dell'iniziativa oggetto della modifica, e debitamente giustificata.

In caso di mancata comunicazione o autorizzazione, le spese collegate all'iniziativa oggetto della variazione non saranno considerate ammissibili ai fini della liquidazione del contributo e, nei casi più gravi, la Direzione Cultura provvederà a dichiarare la decadenza integrale dal contributo concesso, con conseguente recupero di quanto eventualmente già erogato.

In sede di liquidazione finale il contributo sarà calcolato sulla base delle spese ammissibili regolarmente rendicontate, fermo restando il rispetto dei massimali, anche percentuali, previsti nell'Avviso Folk.

Nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate spese inferiori al 50% di quelle previste nel bilancio preventivo dell'iniziativa, il contributo regionale sarà integralmente revocato, con recupero di quanto eventualmente già erogato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, e, se del caso, revocare il contributo nell'ipotesi in cui venga in qualsiasi modo a conoscenza dell'avvio di indagini, o dell'emissione di condanne, nei confronti del legale rappresentante o di membri di organi di amministrazione o di soci dell'ente privato ammesso a contributo, per reati contro la pubblica amministrazione o per altri illeciti comunque di gravità tale da pregiudicare l'affidabilità e l'onorabilità del soggetto ammesso e quindi l'immagine dell'Amministrazione che eroga il finanziamento, o nel caso in cui vengano meno, prima della conclusione del progetto, uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti.

La Direzione Cultura provvederà all'esecuzione, anche su base campionaria, dei controlli necessari alla verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai beneficiari e, compatibilmente con le risorse disponibili, della effettiva esecuzione degli interventi previsti.

I beneficiari sono quindi tenuti a collaborare attivamente con il personale incaricato dalla Direzione Cultura per consentire le verifiche necessarie, pena l'impossibilità di procedere alla liquidazione finale del contributo e, ove necessario, la revoca integrale dello stesso e la restituzione degli importi già erogati.

I contributi sono revocati, in tutto o in parte, anche in caso di dichiarazioni false rese dai beneficiari, o di violazione delle norme regionali vigenti in materia di obblighi di comunicazione e pubblicizzazione del contributo e dei loghi regionali nonché in tutte le ulteriori ipotesi previste dall'Avviso Folk, il quale, inoltre, definisce, in un'ottica di massima semplificazione amministrativa, le modalità e tempistiche di rendicontazione, nonché le modalità attraverso le quali la Direzione Cultura procederà a fornire agli interessati il supporto necessario per una corretta e completa esecuzione e rendicontazione degli interventi.

6 – Informativa trattamento dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - di seguito RGPD), si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata

normativa europea e di quella nazionale di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti:

Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma - PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Responsabile del Trattamento è LAZIOcrea S.p.A. (società in house e strumento operativo della Regione Lazio), designata dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD. La informiamo, altresì, che in applicazione del predetto art. 28, par. 4) del RGPD i dati personali oggetto della presente informativa saranno trattati anche da un (sub) Responsabile del trattamento;

Responsabile della protezione dei dati (di seguito DPO) è Ing. Gianluca Ferrara. Recapito postale: Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00147 Roma (RM), Palazzina B piano II, stanza n. 95. PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it email istituzionale: dpo@regione.lazio.it

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- partecipazione al procedimento di cui all'Avviso Folk;
- ulteriori finalità previste nel medesimo Avviso o in altre disposizioni di leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee;
- esecuzione da parte della Regione Lazio dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo all'Amministrazione Regionale.

Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura disciplinata dal presente Avviso pubblico, inclusi dati inerenti alla capacità giuridica e di agire, i poteri di rappresentanza legale posseduti, dati giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere raccolti presso autorità giudiziarie, camere di commercio, pubblici registri etc.

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici (eventualmente cartacei) idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati.

Il predetto trattamento è svolto da soggetti/addetti, dipendenti /collaboratori del titolare o del responsabile o subresponsabile del trattamento, ai quali sono state fornite le opportune istruzioni operative relativamente al trattamento dei dati personali, in particolare in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati stessi.

Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge, o come necessaria per il perseguimento delle finalità in precedenza descritte, ovvero per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Lazio. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e controllo, ad autorità giudiziarie.

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario, salvo ciò non sia necessario per applicazione di specifiche disposizioni di legge.

La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di partecipazione alla selezione. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di istruire la richiesta presentata e

realizzare le finalità sopra indicate. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD, fermo restando quanto in precedenza specificato in materia di conseguenze della mancata comunicazione dei dati, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD.

Le richieste dovranno essere trasmesse al Titolare del trattamento (anche per il tramite del DPO) agli indirizzi sopra menzionati.

L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che nel trattamento dei Suoi dati si sia verificata una violazione a quanto previsto dal RGPD, come previsto dall'art. 77 del medesimo Regolamento, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.